



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi

- Presidente -

Oggetto  
Famiglia  
Separazione  
Assegno

Dott. Magda Cristiano

- Consigliere -

R.G.N. 9909/13

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Dott. Maria Acierno

- Consigliere -

Cron. 23409

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/09/15

ORDINANZA

CU

sul ricorso proposto da:

SS , elettivamente domiciliato in Roma,  
via Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio  
dell'avv. Mario Contaldi che lo rappresenta e difende  
per delega in margine al ricorso e dichiara di voler  
ricevere le comunicazioni relative al processo presso

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
digs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

p.e.c. X e fax

X

- ricorrente -

nei confronti di

FR , elettivamente domiciliata in Roma,  
piazza Augusto Imperatore 22, presso lo studio  
dell'avv. Guido Pottino (fax n. X ; p.e.c.

2015

2015

X ) che, con

l'avv. Alessandra Zanetti (fax n. X , p.e.c.

Broop



X \_\_\_\_\_ ) la  
rappresenta e difende per procura speciale in calce al  
controricorso;

- controricorrente -  
avverso la sentenza n. 294/12 della Corte di appello di  
Bologna, emessa il 14 febbraio 2012 e depositata il  
23 febbraio 2012, n. R.G. 1402/11;

Rilevato che in data 18 maggio 2015 è stata  
depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si  
riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Forlì ha pronunciato, con  
sentenza n.133/2006, la separazione dei coniugi  
SS e FR riconoscendo a  
favore di quest'ultima un assegno di mantenimento  
di 1.000 euro mensili
2. La sentenza è stata confermata in appello dalla  
Corte distrettuale di Bologna, con sentenza n.  
999/06 e cassata dalla S.C. con sentenza n.  
7618/11 che ha accolto il quinto e sesto motivo  
del ricorso proposto dal S relativamente  
ai vizi motivazionali in ordine alla misura  
dell'assegno di mantenimento. Ha ritenuto in  
particolare la Corte di Cassazione che nel  
determinare i redditi del ricorrente la Corte di  
appello non aveva chiarito se il reddito da

B. S.



pensione del S di 2.500 euro mensili fosse un reddito netto o lordo.

3. Il giudizio è stato riassunto dal S davanti alla Corte di appello di Bologna che, con sentenza n. 294/2012 ha riconfermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì ritenendo che la comparazione dei redditi delle parti (2.323,00 mensili il S a fronte di 403,00 della R, peraltro afflitta da gravi patologie che richiedono cure costose) giustifica l'entità dell'assegno fissata dai giudici del primo grado. La Corte bolognese ha ritenuto irrilevanti le circostanze relative ai lavori di straordinaria manutenzione effettuati dal S nell'appartamento di sua proprietà dove attualmente abita e della morte della madre della R che ha determinato una modifica della sua situazione patrimoniale a seguito della quale la R ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile nel giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4. Ricorre per cassazione SS affidandosi ad un unico motivo con il quale deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

5. Si difende con controricorso la R che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per

Baz



difetto di interesse all'impugnazione quanto alla misura dell'assegno di mantenimento al cui versamento il S non è più tenuto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio depositata dal Tribunale di Forlì il 19 settembre 2009 che ha escluso, su concorde richiesta delle parti, qualsiasi obbligo di contribuzione del S al mantenimento della R .

Ritenuto che:

6. Il ricorso è inammissibile essendo in primo luogo fondata l'eccezione di difetto di interesse anche in considerazione dell'irripetibilità delle somme già percepite dalla R sino alla vigenza dell'obbligo di mantenimento accertato in sede di giudizio di separazione (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 23441 del 16 ottobre 2013). In secondo luogo il ricorso appare formulato in modo generico senza indicazione specifica delle norme di diritto che si ritengono impugnate dalla sentenza impugnata e senza una chiara identificazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio su cui la Corte di appello sarebbe incorsa in vizi di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Infine la illustrazione del motivo di ricorso dimostra come le censure mosse dal ricorrente si sostanziano nel dissenso rispetto alle valutazioni di merito svolte dalla Corte di appello nella sua motivazione. Va peraltro

Bsq



rilevato che la Corte di appello ha chiarito esaustivamente le ragioni per le quali ha ritenuto che l'ammontare netto della pensione percepita dal S (importo peraltro già indicato dalla sentenza di primo grado e da quella emessa nel 2006 dalla Corte di appello di Bologna) non giustifica una riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria del ricorrente, condivide tale relazione e ribadisce, quanto alla ripetizione delle somme corrisposte dal S dalla sentenza di separazione a quella di divorzio, che in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù

Broggi



della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale (Cass. civ. sezione I n. 6864 del 20 marzo 2009, n. 28987 del 10 dicembre 2008). Mentre quanto alle somme percepite dalla R in forza del provvedimento presidenziale la Corte rileva che la stessa memoria difensiva riconosce la loro irripetibilità alla luce della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. civ. n. 11029 del 5 ottobre 1999 e ancora prima da Cass. civ. nn. 9728/1991 e 1607/1977).

La Corte rileva per altro verso la infondatezza della impugnazione relativamente alla pretesa insufficienza della motivazione della sentenza della Corte di appello che ha esaurientemente preso in considerazione gli elementi da valutare ai fini dell'accertamento e della quantificazione del diritto della R all'assegno di mantenimento.

La Corte pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 2.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli

Bsqw



altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

*Boops*

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2015.

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA

REGISTRATO IN CANCELLERIA

oggi

16 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario

